

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, SENESE, DALVIT, BARRA, TANGA, NOÈ,
DE CAROLIS, FERRARI, FRACASSI e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Conferimento del grado di tenente generale medico ai
maggiori generali medici di polizia del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli ufficiali medici di polizia, istituito con la legge n. 885 del 26 giugno 1962, ha inteso soddisfare l'inderogabile necessità di assicurare un adeguato servizio sanitario per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, entrato a far parte — come l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica — delle Forze armate dello Stato con regio decreto-legge n. 687 del 31 luglio 1943, successivamente convertito nella legge n. 178 del 5 maggio 1949.

Basti ricordare, a questo riguardo, che il personale militare di pubblica sicurezza, assistito dagli ufficiali medici di polizia, assomma ad oltre 80 mila unità, forza numericamente inferiore soltanto a quella dell'Esercito.

Com'è noto, con successivi provvedimenti legislativi, furono definite le modalità di carriera degli ufficiali medici di polizia e col decreto del Presidente della Repubblica n. 1485 del 18 novembre 1965 venne prescritta e disciplinata la loro partecipazione alle commissioni mediche di prima e seconda istanza e al collegio medico-legale del Ministero della difesa.

In definitiva, la posizione e le funzioni degli ufficiali in questione sono ora del tutto analoghe, nella parte di medicina preventiva, curativa, riabilitativa e medico-legale, a quelle degli ufficiali medici delle altre Forze armate.

Peraltro, con legge n. 1116 del 20 dicembre 1966 è stata ad essi conferita l'attività medico-legale anche nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile.

Oltre alle attività istituzionali, comuni — come detto più sopra — ai sanitari delle altre Forze armate dello Stato, gli ufficiali medici di polizia (che rivestono — è da notare — la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza a norma della legge istitutiva del ruolo) vengono anche impiegati alle dirette dipendenze della magistratura e della polizia giudiziaria nella parte bio-criminologica e medico-fiscale, nonché nella polizia minorile e nella lotta contro le tossicomanie. Va sottolineato che queste ultime attribuzioni, di carattere squisitamente sociale, richiedono una competenza professionale di specifica qualificazione, atteso il

delicato settore nel quale essa viene esplicata e considerata la natura del contributo che essa fornisce agli organi predetti per la soluzione di importanti problemi di giustizia.

Per quanto riguarda la pubblica sicurezza è da rilevare che gli ufficiali medici di polizia costituiscono un valido aiuto al perseguimento di una delle finalità più suggestive di detta Amministrazione. Essi, infatti, collaborano alle operazioni di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni e, in queste circostanze, il servizio sanitario della pubblica sicurezza si è sempre dimostrato particolarmente funzionale ed efficiente.

Moderni criteri tecnico-professionali e rapide procedure permettono infatti di svolgere, dal centro, un'efficace azione di indirizzo e di capillare coordinamento dell'opera dei sanitari del Corpo (oltre cinquecento), di migliorare tecnicamente le infrastrutture e gli impianti e di presiedere alla complessa attività istituzionale, in diretto rapporto alle specifiche esigenze, nel settore, dell'intera Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'attuale situazione del ruolo degli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presenta organici e sviluppi di carriera da considerarsi soddisfacenti per i gradi inferiori e superiori.

Altrettanto non può dirsi, in realtà, per quanto si riferisce al vertice del ruolo stesso.

Infatti, mentre tutte le carriere sanitarie statali, civili e militari (Ministero della sanità, Ferrovie dello Stato, Esercito, Marina, Aeronautica), presentano il vertice corrispondente rispettivamente al grado di direttore generale e di tenente generale medico, quella del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia si conclude, come massimo grado, al livello di maggior generale medico.

Tale disparità comporta, peraltro, un anticipato collocamento in congedo per limiti di età (63 anni) dell'ufficiale che, raggiunto il grado di maggiore generale medico, svolge, in seno alla direzione generale della pubblica sicurezza, le funzioni di direttore dell'Ufficio sanitario centrale, rispetto ai vertici dei ruoli sanitari civili e delle altre Forze armate, che raggiungono un grado

di livello più elevato potendo così usufruire di altri due anni nel servizio permanente effettivo e dei maggiori benefici che ne derivano nel trattamento di liquidazione e di quiescenza.

Appare quindi necessario riesaminare, nel quadro di quanto esposto più sopra, la posizione del maggior generale medico di polizia che abbia svolto le funzioni di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della pubblica sicurezza, e verificare se ed entro quali limiti si possa attribuire, a detto ufficiale, il giusto riconoscimento che deriva dall'importanza di dette funzioni e da ovvii criteri di equiparazione rispetto alla carriera dei sanitari e degli ufficiali medici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato.

Si osserva, al riguardo, che il grado di maggior generale medico nel servizio permanente effettivo, considerata la struttura organica del ruolo ordinario e il vertice di detto ruolo, che è rappresentato dal tenente generale ispettore del Corpo, sembra il massimo che si possa logicamente conseguire nell'ambito della carriera degli ufficiali medici di polizia, nel rispetto di una constatazione di ovvio carattere gerarchico e funzionale.

Ma tale premessa non può far dimenticare quanto osservato in precedenza circa il vertice delle carriere di Amministrazioni similari e, soprattutto, il dato obiettivo per cui numerosi provvedimenti legislativi, anche di recente emanazione (vacanze normalizzate, benefici combattentistici, legge n. 536 del 22 luglio 1971 concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni, eccetera), hanno consentito e consentono — nello stesso ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — di raggiungere, nella posizione « a disposizione » o all'atto del collocamento in congedo, il grado di tenente generale.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge che prevede, per il maggior generale medico di polizia che abbia svolto le funzioni di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della pubbli-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca sicurezza, la promozione al grado di tenente generale medico di polizia all'atto del suo collocamento in congedo, onde conferire a detto ufficiale il giusto riconoscimento dell'importanza delle attribuzioni esplicate in una carriera in cui il carattere direttivo è fondamentale.

La promozione, con conseguente trattamento economico e di quiescenza, potrà venire conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, con possibilità di richiamo solo in caso di situazioni di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano ricoperto la carica di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della pubblica sicurezza, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la promozione al grado di tenente generale medico di polizia con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Art. 2.

All'onere di lire 350.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1973 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.